

COMUNE DI CANZO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

**Adottato con deliberazione consiliare n. 19 del 13/3/1995
Modificato con deliberazione consiliare n. 68 in data 01/12/1998
Modifica integrata con deliberazione consiliare n. 5 del 22/1/1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 18/12/2001**

COMUNE DI C A N Z O

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D.Lvo15 NOVEMBRE 1993 N 507)

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II- ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

ART. 4 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 PARTI COMUNI

ART. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

ART. 8 LOCALI TASSABILI

ART. 9 AREE TASSABILI

ART. 10 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

ART. 11 DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

TITOLO III TARIFFAZIONE

ART. 12 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 13 ESENZIONI

ART. 14 RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

ART. 15 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

ART. 16 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

ART. 17 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

ART. 18 GETTITO DEL TRIBUTO

ART. 19 TARIFFAZIONE PER IL 1995

ART. 20 TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1999

ART. 21 CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 22 UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

ART. 23 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 24 BOLLETTAZIONE

ART. 25 PAGAMENTI

TITOLO IV – COMUNICAZIONE - ABBUONI

ART. 26 COMUNICAZIONE

ART. 27 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

ART. 28 NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

ART. 29 MODALITÀ DEI RIMBORSI

TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 30 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 31 SANZIONI E INTERESSI

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 32 NORME ABROGATE

ART. 33 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

ART. 34 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 35 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

ART. 36 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 37 RINVIO DINAMICO

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di C A N Z O della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, di seguito indicato "decreto 507"

TITOLO II ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli artt. 3 e 4 del "Regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilabili":
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta dal 1° gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del decreto 507.

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi dell'art. 2.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2 comma 2, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

Distanza del contenitore più vicino

Riduzione

*da 0 a 900 m.
oltre

60%
70%

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 15 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente. nel limite massimo complessivo del 60 % della tariffa ordinaria.
5. Ai sensi dell'art. 21 (2° comma lett. g) del D.L gs. 22/1997, si dispone, ad ogni effetto, l'assimilazione ai rifiuti solidi urbani interni dei rifiuti speciali di cui al punto 1.1.1. della Delibera Interministeriale del 27/7/1984.
I produttori dei rifiuti assimilati devono obbligatoriamente conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta. La sottrazione alla privativa comunale e quindi alla tassazione è ammessa qualora il produttore dimostri di conferire autonomamente i rifiuti assimilati a soggetti che li recuperano nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 4 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

1. Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m. nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria,

ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, residui di lavorazione, allo smaltimento o recupero dei quali sono tenuti a provvedere a proprie cura e spese i produttori stessi in base alle vigenti leggi.
5. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui al precedente comma, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

<u>Attività</u>	<u>Riduzione</u>
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse	30%
Falegnamerie e lavorazione del legno	30%
Studi dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici laboratori di analisi	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Altre attività diverse dalle precedenti	20%

(n.b.= il sistema di detassazione parziale ha natura convenzionale e non è basato su dati effettivi)

6. La detassazione di cui al precedente comma viene, accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi o sul recupero dei residui di lavorazione.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte da cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 6 PARTI COMUNI

1. Il numero dei condomini è rilevato dall'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

ART. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETA

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1° gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 8 LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, o rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse stalle fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica

sicurezza, ivi comprese superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

- e)** tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f)** tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché delle stazioni di qualsiasi genere;
- g)** tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o al deposito di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi magazzini, ecc.;
- h)** tutti i vani principali accessori e pertinenze nonché superfici all'aperto destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluso le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 9 AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:

- a)** tutte le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui alla seguente lettera b);
- b)** le superfici scoperte o parzialmente coperte che costituiscono pertinenza od accessorio del locali ed aree assoggettabili a tassa;
- c)** tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- d)** tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- e)** le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- f)** qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti

pubblici territoriali., se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni o assimilabili.

ART. 10 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso ;
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 11 DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione sono computate in ragione del 50%.
2. Le aree scoperte o parzialmente coperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione, sono computate in ragione del 25%.

TITOLO III TARIFFAZIONE

ART. 12 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la **comunicazione** di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la **comunicazione** accertata.
4. In caso di mancata o ritardata **comunicazione**, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata **comunicazione** di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per **comunicazione** dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 13 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:

- a) i locali ed aree utilizzati dal Comune per pubblici servizi;
- b) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse. in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto:

ART. 14 RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. A partire dal 1° gennaio 1995 le tariffe unitari e si applicano in misura ridotta nel seguente caso:
- parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore riduzione del 30%.

ART. 15 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14.

ART. 16 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilabili" nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'anno impedita.

ART. 17
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO
DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio di raccolta si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone ed all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 18
GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3, del decreto 507.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai 10 anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

ART. 19
TARIFFAZIONE PER IL 1995

1. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di misurazione.

ART. 20
TARIFFAZIONE DAL 1 GENNAIO 1999.

1. "Per la determinazione della tariffa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, alla data del 30 settembre, privilegiando i nuclei familiari numerosi, e alla superficie dell'immobile occupato."

"Per le utenze non domestiche la tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ed alla superficie dell'immobile occupato."

La tariffa relativa a coloro che sono titolari di autorizzazioni per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, posteggio settimanale, è commisurata in relazione all'effettivo costo di smaltimento in relazione alla tipologia dell'attività esercitata.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno determina, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo:
 - a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nell'art. 68, comma 2, del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed eventualmente di sottocategorie do locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al precedente comma 2;
 - c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

ART. 21

CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 20, comma 3, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 22

UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite ad abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART. 23

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una

giornata e, comunque, inferiore a sei mesi, locali od arre pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 20, è utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 24, comma 6.

ART.24 BOLLETTAZIONE

- 1) Il Comune provvede all'emissione delle bollette per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani con periodicità stabilite con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi, sentito il parere della Giunta.

ART.25 PAGAMENTI

- 1) I soggetti obbligati al pagamento devono effettuare i versamenti tramite Conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune;
- 2) Il pagamento delle bollette relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in bolletta. Le bollette sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, come corrispondenza ordinaria.

Il ritardato pagamento, prevede oltre al recupero della somma per il servizio reso, gli interessi legali quali indennità di mora, che verranno addebitati nella bolletta successiva al pagamento. A titolo di franchigia in caso di ritardato pagamento fino a 15 giorni non viene applicata indennità di mora.

In caso di mancato pagamento si provvederà alla formazione del ruolo coattivo avvalendosi del Concessionario della Riscossione dei tributi.

TITOLO IV COMUNICAZIONI - ABBUONI

ART. 26
COMUNICAZIONE

- 1) E' soppresso l'obbligo della denuncia stabilito dall'art. 70 del D.lgs.507/93.
- 2) Il contribuente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi, direttamente o a mezzo posta, una comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
Entro lo stesso termine di 30 giorni deve essere presentata comunicazione di cessazione o variazione.
- 3) La comunicazione deve contenere l'indicazione del codice fiscale o partita I.V.A., degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, l'ubicazione, la superficie, la destinazione dei singoli locali ed aree, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 4) Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
- 5) Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le **comunicazioni** generiche presentate all'Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi.
- 6) Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 23, l'obbligo della **comunicazione** è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.

ART. 27
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

1. La **comunicazione** di cui all'art. 26 comma 2, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a comunicare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26 ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti artt. 13,14.

ART. 28
NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme' le denunce di cui agli artt. 24, e 25 ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli artt. 6, comma 2, e 7, comma 2, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli

elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

**ART. 29
MODALITÀ DEI RIMBORSI**

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti agli artt. 16 e 17 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto e rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

**TITOLO V
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

**ART. 30
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.
1. A tale funzione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi

**ART. 31
SANZIONI E INTERESSI**

1. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

**TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 32
NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 33
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. "Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione."
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento del Comune di C A N Z O

ART. 35
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART.36
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i Regolamenti comunali.

ART.37
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.